

non sia effettivo e certo, mentre il blocco anticipato dell'attività di pesca gli causerebbe un danno corrispondente alla perdita dell'opportunità di pescare la totalità della quota a lui spettante.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 <sup>(2)</sup> e commesso un errore manifesto di valutazione. Ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento solo un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche consentirebbe alla Commissione di adottare misure di emergenza. Orbene, la Commissione non dimostrerebbe che, durante la campagna di pesca 2008 del tonno rosso, vi sia stata pesca oltre le quote consentite.

In terzo luogo, l'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 avrebbe implicato una limitazione dell'attività del ricorrente, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale prevede che ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

In quarto luogo, l'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008, il quale vieta la pesca del tonno rosso a decorrere dal 16 giugno 2008, violerebbe il principio della certezza del diritto, dato che l'individuo dovrebbe disporre di norme chiare e stabili.

In quinto luogo, l'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008, violerebbe il principio del legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, l'individuo dovrebbe, infatti, disporre di una garanzia ragionevole rispetto agli impegni assunti nei suoi confronti. Poiché la pesca del tonno rosso era inizialmente autorizzata in Francia fino al 30 giugno 2008, il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi di esercitare la sua attività di pesca fino a tale data.

Infine, l'adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 avrebbe violato il diritto di proprietà del ricorrente, protetto dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dal momento che il tonno rosso frutto della pesca costituisce un «bene» ai sensi di tale articolo, il blocco anticipato della pesca causerebbe una perdita economica grave al ricorrente e priverebbe quest'ultimo di un credito virtuale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

**Impugnazione proposta il 21 dicembre 2012 dalla Ballast Nedam NV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-361/06, Ballast Nedam/Commissione**

(Causa C-612/12 P)

(2013/C 71/16)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ballast Nedam NV (rappresentanti: avvocati A.R. Bosman e E. Oude Elferink)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare integralmente o parzialmente la decisione del Tribunale quale enunciata nel dispositivo della sentenza impugnata;
- In caso di accoglimento dell'impugnazione:
  - accogliere integralmente o parzialmente la domanda della Ballast Nedam in primo grado;
  - condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti

**Motivi e principali argomenti**

La Ballast Nedam deduce due motivi a sostegno dell'impugnazione.

Con il suo **primo motivo** la Ballast Nedam sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> e i diritti della difesa non avendo dichiarato parzialmente o integralmente nulla la (...) decisione della Commissione <sup>(2)</sup> nella misura in cui essa concerne la Ballast Nedam. Il Tribunale avrebbe omissso di considerare che la comunicazione degli addebiti del 18 ottobre 2004 nella causa di cui trattasi non soddisfaceva i requisiti all'uopo posti dal diritto dell'Unione europea.

A sostegno di questa tesi la Ballast Nedam fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto nella sentenza impugnata che la comunicazione degli addebiti era poco chiara su un punto essenziale, ma, dall'altro lato, non ha tratto da ciò la conclusione che la Commissione non aveva garantito il rispetto dei diritti della difesa.

In secondo luogo, la Ballast Nedam si oppone alla conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, avrebbe fornito elementi sufficienti

per poter stabilire di quali fatti e circostanze essa si sia avvalsa a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di un'infrazione e ha indicato inequivocabilmente quali persone giuridiche potessero attendersi un'ammenda. Nei limiti in cui detta conclusione riguarda la Ballast Nedam, essa sarebbe fondata su un'interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte di giustizia sui requisiti che il contenuto di una comunicazione degli addebiti deve soddisfare. Al riguardo è rilevante il fatto che la società controllata la cui violazione è stata attribuita alla Ballast Nedam non viene identificata nella comunicazione degli addebiti.

In terzo luogo, la Ballast Nedam impugna il giudizio del Tribunale secondo il quale essa, in base alla comunicazione degli addebiti, non poteva ignorare di essere la destinataria, nella sua qualità di società controllante della Ballast Nedam Grond en Wegen B.V. (in prosieguo denominata: la «BN Grond en Wegen»), della decisione definitiva della Commissione. In questo modo il Tribunale ha tra l'altro disconosciuto la portata della giurisprudenza della Corte di giustizia, che prevede che una comunicazione degli addebiti deve indicare in quale qualità i fatti vengano imputati all'impresa.

In quarto luogo, il Tribunale, nel valutare se la Commissione abbia rispettato i diritti della difesa, ha scorrettamente preso in considerazione una presunta risposta nel merito della Ballast Nedam sulla comunicazione degli addebiti.

Con il **secondo motivo** la Ballast Nedam fa valere che il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione europea applicando in modo erroneo principi fondamentali che valgono per l'attribuzione alla società controllante di infrazioni consistenti in un'intesa. A parere della Ballast Nedam il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva ritenerla responsabile per una violazione dell'articolo 81 CE, mentre siffatta violazione non è stata accertata dalla Commissione.

A sostegno del secondo motivo la Ballast Nedam fa presente, innanzitutto, il fatto che, nella sentenza del 24 marzo 2011 nella causa Tomkins/Commissione, T-382/06 (Racc. pag. II-1157), il Tribunale ha dichiarato che la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, a cui viene addebitata la violazione consistente in un'intesa. Secondo la Ballast Nedam ciò comporta che una violazione non può essere addebitata ad una società controllante se e fintantoché essa non sia stata accertata dalla Commissione.

A questo riguardo la Ballast Nedam afferma che il margine di apprezzamento della Commissione per stabilire quali unità all'interno di un'impresa siano considerate responsabili per una violazione consistente in un'intesa non arriva al punto che essa può considerare responsabile una società controllante per una violazione che non è stata accertata.

In secondo luogo, la Ballast Nedam contesta la circostanza che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la Ballast Nedam non

ha confutato la presunzione che essa esercitasse un'influenza determinante sul comportamento di mercato della BN Grond en Wegen. Tale circostanza è strettamente connessa alla violazione dei diritti della difesa e, secondo la Ballast Nedam, non è neppure rilevante sotto il profilo giuridico.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/E/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 gennaio 2013 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS**

(Causa C-2/13)

(2013/C 71/17)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Giudice del rinvio**

Cour de cassation

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

*Convenuta:* Humeau Beaupreau SAS

#### **Questione pregiudiziale**

Se, nel processo di fabbricazione di una calzatura, le operazioni di sagomatura del contrafforte di una tomaia e di cardatura di detta tomaia e di una suola esterna, effettuate prima dell'assemblaggio, debbano essere qualificate come «operazioni di montaggio» ovvero come «operazioni di lavorazione tali da completarne la fabbricazione», ai sensi del punto VII delle note esplicative relative alla regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato.